

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 gennaio 2006 - Deliberazione N. 93 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - **Approvazione regolamento del mercato orto - frutticolo all'ingrosso del Comune di Capaccio (SA).**

PREMESSO

- che la legge regionale n. 13/75, ha disciplinato la materia dei mercati all'ingrosso;
- che l'articolo 5 della predetta legge ha previsto la costituzione della Commissione Regionale che deve esprimere pareri non vincolanti su questioni riguardanti i mercati all'ingrosso;
- che il Consiglio Regionale, con delibera n. 300/6 del 29.11.1978, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge ha approvato il Regolamento Tipo dei mercati all'ingrosso dei settori agricolo alimentare, prodotti ittici, prodotti delle carni, e di prodotti di largo e generale consumo non alimentari, cui debbono essere uniformati i regolamenti di ciascun mercato;

CONSIDERATO

- che l'Ente Gestore del mercato all'ingrosso di Capaccio, ha presentato un nuovo regolamento di mercato, approvato dal C.D.A. nella seduta del 25/07/2003;
- che la Commissione regionale ex art.5 L.R. 13/75, nella seduta del 17 novembre 2004, ha esaminato la proposta del regolamento presentata dall'Ente Gestore del mercato all'ingrosso di Capaccio (SA) e ne ha subordinato l'approvazione all'adeguamento dell'art. 31 (Orari di Mercato) al Regolamento Tipo regionale.

PRESO ATTO

- che l'Ente gestore del mercato all'ingrosso di Capaccio, con deliberazione del C.D.A. in data 19/01/2005, ha recepito il parere espresso dalla Commissione ex art. 5 e, in data 25.01.2005 (prot. N° 2005.0092652), ha trasmesso un nuovo regolamento di mercato conforme al regolamento Tipo regionale.

RITENUTO

- di dover provvedere in materia

VISTI

- la L.R. 13/75
- la D.C.R. N. 300/6 del 29.11.1978
- il parere espresso dalla Commissione Regionale ex art. 5 L.R. 13/75 nella seduta del 17.11.2004

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,
di approvare

- il regolamento tipo del mercato orto-frutticolo all'ingrosso di Capaccio (SA) che, allegato in copia, costituisce parte integrante della presente delibera;

di inviare

- il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, per quanto di propria competenza;

- al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

CONSORZIO ORTOFLOROFRUTTICOLO DI PAESTUM

Ente Gestore Mercato Ortofrutticolo

Viale della Repubblica - Tel. 0828 724590

CAPACCIO SCALO

Regolamento per il mercato all'ingrosso
dei prodotti agricolo-alimentari sia freschi
che trasformati, prodotti floricoli, delle
piante e delle sementi di Capaccio

APPROVATO

dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio nella seduta del 25/07/2003

INTEGRATO

dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio nella seduta del 19/01/2005 a
a seguito di richiesta della Regione
Campania – A.G.C.S.A. Settore Terziario
(nota prot. 2004.0927661 del 23/11/2004)

REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFLOROFRUTTICOLO DI CAPACCIO SCALO

Art. 1

Definizione del Mercato

Ai fini ed a tutti gli effetti della legge della Regione Campania dell'01/04/1975 n. 13 l'area, le strutture, le infrastrutture e le attrezzature nonché i servizi predisposti per gli utenti, costituiscono il mercato agricolo-alimentare per la vendita dei seguenti prodotti: frutta fresca e secca, fiori, piante ornamentali, funghi freschi ed essiccati non coltivati, nonché funghi coltivati confezionati, bulbi e semi, ortaggi, vino, olio, cereali, altri prodotti agricoli e derivati dalla conservazione o trasformazione delle merci sopra menzionate.

Art. 2

Tipologia funzionale

Il mercato all'ingrosso ha la tipologia funzionale di centro mercantile in cui si concentra la preparazione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti agricoli alimentari in genere, freschi conservati o trasformati allo scopo di favorire l'immissione dei prodotti nei canali finali del dettaglio.

Art. 3

Gestione del Mercato

1 – Il mercato è gestito dal Consorzio Ortoflorofrutticolo di Paestum, con sede in Capaccio Scalo, in Via della Repubblica, che di seguito sarà denominato "Consorzio".

2 – Al Consorzio è destinata in via esclusiva la gestione dei locali, delle aree e delle attrezzature di proprietà, in ciò includendo anche la gestione amministrativa generale relativa a: funzionamento uffici e personale del Consorzio, gestione del centro ingressi, guardiania, gestione informatica generale, assicurazioni imposte.

3 – I proventi della gestione devono essere commisurati e sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e all'ammortamento e al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni.

4 – Il Consorzio può dare in concessione a terzi i servizi che non ritenga di gestire direttamente, privilegiando, a parità di condizione, le forme cooperative costituite per l'espletamento di detti servizi.

5 – Per la concessione dell'autorizzazione costituirà criterio di priorità la partecipazione al Consorzio di operatori economici associati.

Art. 4

Finalità

1 – Il mercato persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere e sviluppare le attività commerciali dei prodotti agro-alimentari e florovivaistici atte a soddisfare le esigenze della collettività e tutelare gli interessi;
- b) migliorare la distribuzione, nonché valorizzare e qualificare la produzione agro-alimentare attraverso l'offerta di spazi per la commercializzazione e la prestazione dei servizi a supporto della medesima;
- c) realizzare gli scopi previsti nello Statuto del Consorzio di cui al verbale di Assemblea Straordinaria del 6.6.2001 depositato presso il Notaio Dr. Raimondo Malinconico – Repertorio n° 50178 registrato al n° 177040 del 20 giugno 2001.

Art. 5

Commissione di Mercato

Presso il Mercato all'Ingrosso di Prodotti Agricoli – Alimentari sarà costituita un'apposita Commissione presieduta dal Legale Rappresentante del Consorzio, o da un suo delegato.

La Commissione è nominata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed è composta dai seguenti membri, designati dai rispettivi Enti, Associazioni ed Organizzazioni :

- 1) tre rappresentanti del Comune di Capaccio, di cui uno della minoranza;
- 2) un rappresentante per ognuno dei seguenti Enti Pubblici aderenti al Consorzio :
 - a) Ente di Sviluppo in Campania;
 - b) Provincia di Salerno;
 - c) Consorzio di Bonifica di Paestum;
- 3) un rappresentante della Camera di Commercio;
- 4) tre rappresentanti delle Associazioni di categoria alla produzione;
- 5) tre rappresentanti del movimento cooperativo dei produttori;
- 6) due rappresentanti dei consumatori, di cui uno in rappresentanza delle cooperative di consumo;
- 7) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso operanti nel Mercato;
- 8) due rappresentanti dell'industria di trasformazione e di conservazione;
- 9) due rappresentanti dei commissionari del Mercato;
- 10) due rappresentanti del commercio al dettaglio;
- 11) due rappresentanti del commercio ambulante;
- 12) due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;
- 13) l'Ufficiale Sanitario o suo delegato;
- 14) un abituale operatore con i mercati esteri;
- 15) un rappresentante dell'I.C.E. .

La Commissione dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha la facoltà di eleggere nel proprio seno un Comitato di Coordinamento, presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato, del quale devono far parte, in ogni caso, i rappresentanti della categoria dei produttori, dei commercianti all'ingrosso, dei commissionari, dei dettaglianti, dei facchini, dei consumatori e delle cooperative.

La Commissione ne determina le competenze, entro i propri compiti, e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento.

Alle sedute della Commissione e del Comitato di Coordinamento partecipa senza diritto al voto il Direttore del Mercato.

Ai lavori ella Commissione e del Comitato di Coordinamento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altre categorie, Enti ed Uffici interessati ed esperti nei problemi da trattare.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e/o dal Commercio, al coordinamento è trasmessa all'Assessorato Regionale al Commercio, al Consorzio gestore ed al Direttore del Mercato a cura del Segretario entro 20 giorni dalla adozione.

Un dipendente del Consorzio, quale segretario della Commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 6

Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato

La Commissione di cui al precedente art. 5 è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni volta che il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione recanti l'ordine del giorno devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai Membri della Commissione almeno 5 gironi prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di un qualsiasi numero di componenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo non partecipano a tre consecutive riunioni, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di :

- 1) Esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile ed a quello che può occupare ciascun posteggio precisando inoltre la parte di superficie riservata ai produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purchè in possesso dei requisiti di legge. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tenere conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di congrua attività commerciale dell'azienda;

- 2) Esprimere parere, in ordine alla durata delle concessioni dei posteggi;
- 3) Esprimere parere, sentiti gli interessi, sulle sanzioni di cui all'art. 41 nei confronti degli operatori del Mercato;
- 4) Esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;
- 5) Proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 6) Proporre al Consorzio le modifiche da apportare nel Mercato al fine di rendere quanto più rispondenti possibile alle esigenze di funzionamento le attività commerciali che si svolgono;
- 7) Esprimere parere in ordine all'organico del personale del Consorzio, necessario al funzionamento dei servizi di mercato su proposta del Direttore del Mercato;
- 8) Esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.

Al fine di fornire alla Commissione Regionale, di cui all'art. 5 della Legge Regionale 1° aprile 1975 n° 13 le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la Commissione di Mercato provvede :

- a) riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del Mercato;
- b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
- c) a comunicare eventuali rilievi, deficienze ed irregolarità riscontrate nell'esercizio del Commercio all'Ingrosso nell'ambito della Regione.

Ai componenti la Commissione, di cui al precedente art. 5 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso delle spese di viaggio ed un gettone di presenza, nei modi di legge, a carico del Consorzio.

Art. 7

Direttore del Mercato

1 – Al mercato sarà preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio che gestisce il Mercato.

2 – La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio, bandito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

3 – Il colloquio deve essere sostenuto innanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e approvata dalla Giunta Regionale.

4 – Al momento della determinazione dei criteri da seguire nella assegnazione dei punti a ciascun titolo, ai fini della formazione della graduatoria, in ordine di merito, devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine di corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del mercato.

5 – Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni.

6 – Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti gestori di altri mercati o da Pubbliche Amministrazioni, purché autorizzato preventivamente dal Consorzio e comunque non in contrasto con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

7 – Il trattamento economico e giuridico del Direttore è quello di dirigente secondo il contratto stabilito dal Consorzio.

8 – Il personale dipendente addetto al mercato, in servizio da almeno tre anni dell'entrata in vigore del presente Regolamento deve essere confermato, senza concorso, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita, purché abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari.

Art. 8

Compiti del Direttore del Mercato

1 – Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal Consorzio.

2 – Egli è a capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone al Consorzio le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e stabilite dal Consorzio.

3 – Al Direttore del Mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- formulare proposte per il miglioramento dei servizi logistici e di movimentazione delle merci;
- effettuare e/o disporre controlli di qualità delle merci;
- far effettuare controlli finalizzati all'accertamento della qualità igienico-sanitaria dei prodotti immessi nel Consorzio;
- formulare proposte per la realizzazione di programmi promozionali che coinvolgano, a qualunque titolo, il mercato;

- accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
- curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- intervenire per determinare le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- autorizzare, nei casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario di mercato;
- proporre al Consorzio, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, o nonché il miglioramento della tecnica delle vendite dei servizi del mercato;
- accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone, certificazione, la specie la qualità, e, ove occorra la varietà della merce e lo stato di conservazione;
- accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e del presente Regolamento;
- vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perché vengano impediti eventuali frodi;
- eseguire e disporre saltuari ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art. 12;
- curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 12;
- emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamenti nonché del presente Regolamento. Il Direttore ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del presente Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio con voto consultivo;
- può rappresentare il Consorzio nella stipula dei contratti e per le altre materie espressamente delegate dal Consorzio.

Art. 9

Personale addetto al Mercato

1 – Il personale addetto impiegatizio ed operaio del mercato è assunto dal Consorzio sulla base della pianta organica, determinata dal Consorzio

stesso, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento.

2 – Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al comma precedente è determinato dal Consorzio.

Art. 10

Servizio di Polizia

1 – Nel mercato l'ordine pubblico, nonché il servizio di Polizia Amministrativa è assicurata dai Vigili Urbani che saranno assegnati, su richiesta del Consorzio, dal Comune di Capaccio.

2 – Il Servizio di Polizia Amministrativa dovrà essere organizzato in base alle direttive impartite dal Direttore del Mercato nell'ambito degli indirizzi del Consorzio e sarà svolto dai competenti organi di polizia o che abbiano la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

3 – Il Consorzio porrà a disposizione dei Vigili Urbani assegnati, i locali e la dotazione necessaria all'espletamento del servizio.

Art. 11

Rilevazione Statistiche e Prezzi

1 – Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

2 – Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dal Consorzio in collaborazione con gli organi interessati.

3 – Le rilevazioni statistiche della qualità sono basate sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci.

4 – Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità, etc.) della qualità e della provenienza.

5 – La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la Direzione del Mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante il periodo della vendita, intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

6 – Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo anche la quantità, qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

7 – Gli organi istituzionali del settore possono effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità possono disporre con il Consorzio apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

8 – I dati individuati rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

9 – I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno, al contrario, essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

10 – La Direzione del Mercato ha facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, dall'art. 37.

Art. 12

Servizio di pesatura e verifica del peso-strumento di pesatura

1 – All'interno del mercato è posto a disposizione del richiedente un servizio di verifica del peso.

2 – La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

3 – La Direzione provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

4 – Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
- perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori;
- dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la Direzione.

5 – Nulla è dovuto al compratore, per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita, dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 13

Gestione dei Servizi

1 – Il Consorzio provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato, salvo la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme di cooperazione tra esercenti:

- a) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- b) il servizio di pulizia del mercato;
- c) il servizio di bar e ristorante;
- d) il servizio di frigorifero;
- e) il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;
- f) il servizio di pubblicità;
- g) ogni altro servizio ausiliare del mercato.

2 – Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra Consorzio e concessionario, sentita la Commissione di mercato.

3 – I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

4 – Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza.

Art. 14

Servizio Igienico-Sanitario

1 – La idoneità igienico-sanitaria dei prodotti alimentari commercializzati all'interno del Consorzio è garantita dagli operatori attraverso l'applicazione delle procedure di autocontrollo secondo il metodo HACCP, che prevede anche norme per:

- a) il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari attraverso attività pianificate di analisi chimiche dei prodotti;
- b) la progressiva integrazione delle procedure operative tra fornitori e operatori del Consorzio, al fine di garantire la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati all'interno del Consorzio.

2 – La vigilanza giornaliera igienico-sanitaria sui prodotti alimentari immessi nel Consorzio è svolta dal servizio di Igiene degli Alimenti e della nutrizione della ASL competente per territorio, che accerta anche l'idoneità alla alimentazione delle merci deperite o rimaste invendute.

3 – Il Direttore, su dichiarazione di non idoneità della alimentazione di determinate partite di prodotti del responsabile del servizio Sanitario, ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del Mercato.

4 – Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

5 – L'utilizzazione dei residui è deliberata dal Consorzio, su parere consultivo della Commissione di Mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fonti di entrata di bilancio.

6 – Le irregolarità riscontrate comportano, oltre alle sanzioni previste, la pubblicità nelle forme di legge delle infrazioni mediante affissione all'Albo del mercato, del provvedimento.

7 – Il Consorzio pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

8 – Il Consorzio può istituire un laboratorio di analisi per la verifica della commestibilità delle derrate commercializzate da determinarsi da parte degli Organi di Vigilanza igienico-sanitaria.

9 – I funghi freschi ed essiccati non coltivati nonché i funghi coltivati non confezionati in imballaggi chiusi e regolarmente individuati da etichetta del produttore o detentore, devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 15

Controlli di Qualità

1 – Gli operatori del Consorzio organizzano i propri controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli e florovivaistici nel rispetto delle norme comunitarie o comunque applicabili in materia e danno garanzia della rispondenza a tali norme dei controlli e della qualità dei prodotti venduti. Nel caso di inosservanza da parte degli operatori alle norme di qualità, interviene il Direttore con sanzioni di cui al successivo art. 40

2 – I controlli ispettivi sui prodotti ortofrutticoli presentati per la vendita sono eseguiti dagli incaricati degli organi competenti designati dallo Stato con le modalità previste dalle normative vigenti.

3 – La Direzione del Consorzio non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero per qualunque motivo derivare ai prodotti sottoposti a controllo di qualità.

4 – Il costo dei prodotti che, allo scopo di eseguire correttamente i controlli di qualità, dovessero essere sottoposti a controlli di tipo distruttivo è interamente a carico del venditore.

5 – Dell'esito del controllo di qualità deve essere informato per iscritto il detentore della merce.

6 – Il controllo del numero e della qualità dei prodotti ortofrutticoli contrattati, se richiesto dal compratore, deve essere effettuato all'atto della presa in consegna della merce.

Art. 16

Servizio di Facchinaggio

1 – La movimentazione delle merci all'interno del Consorzio avviene secondo le indicazioni contenute in uno specifico regolamento per la logistica e la movimentazione delle merci, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e approvato dalla Giunta regionale. Il regolamento deve tra l'altro contenere, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla movimentazione delle merci, le norme relative a:

- criteri per autorizzare, successivamente all'apertura del Consorzio, soggetti abilitati a svolgere il servizio di movimentazione delle merci;
- caratteristiche dei mezzi destinati ad agevolare le operazioni di movimentazione;
- norme per la circolazione dei veicoli all'interno del Consorzio.

2 – Nello svolgere le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del Consorzio, gli operatori interessati possono:

- eseguire tali operazioni direttamente, personalmente o a mezzo di propri dipendenti o coadiuvanti familiari, esclusivamente per le merci di propria pertinenza;
- avvalersi dei soggetti, singoli o associati, autorizzati dal Consorzio secondo le norme contenute nel regolamento per la logistica e la movimentazione delle merci.

3 – Gli acquirenti possono effettuare il carico ed il trasporto delle merci acquistate – dallo stand dei venditori fino al parcheggio – personalmente o a mezzo di propri dipendenti o familiari coadiuvanti, così come avvalersi dei soggetti, singoli o associati, autorizzati dal Consorzio secondo quanto previsto nel comma precedente.

Art. 17

Tariffe

1 – Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli eventualmente dati in concessione, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio sentito il Comitato Consultivo.

2 – Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore di Mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano possano prenderne visione.

3 – Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

4 – Il Direttore del Mercato può sospendere dal mercato stesso, coloro che contravvengano a quanto disposto dal comma precedente.

Art. 18

Centrali rischi

1 – Per facilitare le operazioni di valutazione commerciale degli acquirenti, gli operatori del Consorzio possono costituire una “centrale rischi” che gestisca sulla base della volontaria adesione all’iniziativa le informazioni commerciali sulle transazioni in modo da fornire agli operatori, partecipanti alla centrale, dati ed informazioni sull’esposizione creditizia degli acquirenti autorizzati ad acquistare a credito.

2 – Il funzionamento della “centrale rischi” è disciplinato da uno specifico regolamento da approvarsi dagli operatori partecipanti e comunicato per l’ulteriore nulla osta da parte del Consorzio. Il regolamento dovrà, tra l’altro, dettare norme per la tutela e la salvaguardia della riservatezza dei dati commerciali forniti dagli operatori partecipanti al servizio.

Art. 19

Cassa di Mercato

1 – Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente la gestione del mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditizie degli operatori, il Consorzio sentito il Comitato Consultivo, può istituire nel mercato la cassa di mercato, affidandola ad un’azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente, mediante convenzione che deve essere approvata dalla Giunta Regionale.

2 – Il Consorzio potrà istituire apposito “Fondo di Garanzia” per agevolare l’accesso al credito da parte degli operatori del mercato.

3 – Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il “Fondo” deve essere contenuto sono stabiliti dal Consorzio.

4 – Il servizio è disciplinato da uno specifico regolamento da approvarsi dal Consorzio.

5 – Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla cassa di mercato.

Art. 20

Responsabilità

1 – Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il consorzio non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

2 – Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Consorzio.

3 – A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 21

Venditori e Compratori

1 – Venditori:

- a) commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatarî iscritti negli appositi albi;
- b) i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;
- c) i Consorzi e le Cooperative di produttori o di commercianti;
- d) le organizzazioni di produttori;
- e) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1 Legge Regionale 1° aprile 1975 n. 13;
- f) gli Enti di sviluppo, le Cooperative e i loro Consorzi, le Società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi;
- g) i vivaisti;
- h) i produttori di mezzi tecnici per florovivaisti ed ortofrutticoltori;
- i) i commercianti all'ingrosso di mezzi tecnici, sementi, bulbi, etc. per floricoltori;
- l) i produttori di accessori per fioristi;
- m) i commercianti all'ingrosso di accessori per fioristi.

2 – Il Consorzio può, in caso di comprovata necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato, nonché provvedere alle vendite secondo la normativa vigente del Regolamento Regionale di tutti quei prodotti che perverranno alla Direzione da parte dei produttori, singoli o associati, che ne facciano richiesta.

3 – Compratori:

- a) i commercianti all'ingrosso;
- b) i commercianti ed i mandatari;
- c) i commercianti al minuto;
- d) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- e) gli Enti comunali di consumo;
- f) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali, militari e di altri consorzi;
- g) i gruppi di acquisto, i loro Consorzi ed Associazioni;
- h) le Società di approvvigionamento e distribuzione anche a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.

4 – Sono ammessi inoltre agli acquisti i privati consumatori con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario, stabilito dal Consorzio ai sensi del presente Regolamento.

5 – I consumatori potranno effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso al Consorzio che decide entro trenta giorni, con provvedimento definitivo.

Art. 22

Commissionari Mandatari Astatori

1 – Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, che abbiano prestato al Consorzio cauzione fruttifera non inferiore a Euro 5.000,00 in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

2 – L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dal Consorzio, tenuto conto dell'importanza del mercato. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

3 – I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare, fuori dal mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'art. 1, pena la revoca dell'assegnazione.

4 – I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena la loro cancellazione dagli appositi albi.

5 – Per le vendite effettuate all’asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

6 – La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l’interessato è ammesso ad operare nel mercato.

Art. 23

Accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti

1 – Per avere accesso al Consorzio gli operatori interessati devono avanzare richiesta al Consorzio stesso allegando la documentazione che comprovi l’appartenenza alle categorie indicate nell’art. 19.

2 – Gli acquirenti devono documentare la propria qualità di rivenditore (grossista o dettagliante) o utilizzatore professionale mediante l’esibizione dell’autorizzazione commerciale o altra autorizzazione amministrativa richiesta per l’attività aziendale.

3 – I mandatari e i commissionari, per essere ammessi agli acquisti, devono presentare:

- a) procura notarile emessa da parte della ditta mandante e contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:
- estremi della ditta mandante e dei relativi titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività, quali: autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, etc.;
 - impegno della ditta mandante a rispondere in ogni caso degli obblighi assunti dall’attività svolta dal mandatario nei confronti del Consorzio e di tutte le conseguenze da essa derivanti.
- b) dichiarazione di impegno del mandatario ad agire all’interno del Consorzio esclusivamente per conto del mandante, pena la decadenza dell’autorizzazione a frequentare il Mercato.

Art. 24

Documento per l’accesso al mercato

1 – Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell’interessato, numerata, bollata e dallo stesso Direttore firmata, che deve essere ostentata.

2 – Nella tessera devono essere indicate:

- le generalità del titolare;
- il titolo di ammissione al mercato;
- il periodo di validità.

3 – Il rilascio della tessera è subordinato al pagamento di un diritto fissato dal Consorzio a titolo di rimborso spese in aggiunta al rimborso dei costi vivi per l'emissione della stessa.

4 – Il rilascio della tessera per i dipendenti ed i familiari coadiuvanti, è presentata dal titolare, corredata dalla documentazione comprovante la qualifica dei predetti o, in sostituzione, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La regolarità del rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e le ditte può essere verificata dal Direttore del Mercato.

5 – Il possesso della tessera comporta, da parte dell'intestatario:

- l'accettazione delle disposizioni contenute nel Regolamento del Consorzio, delle tariffe e delle disposizioni emanate che disciplinano il Consorzio stesso;
- l'autorizzazione all'accesso diretto da parte di incaricati del Consorzio, allo scopo di verificare la rispondenza tra le attività dichiarate in sede di richiesta e le attività effettivamente svolte.

6 – E' vietato l'ingresso al Mercato alle persone non provviste di tessera di accesso.

7 – Le tessere hanno validità a periodo (anno, mese, giorno) o a scalare (a numero di ingressi) e sono rinnovabili a richiesta degli interessati, alle stesse condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

8 – I titolari della tessera si impegnano a segnalare tempestivamente al Direttore del Mercato le variazioni, ovvero la cessazione, della propria attività aziendale, nonché l'eventuale carattere stagionale della stessa. Dovranno altresì essere comunicate tempestivamente eventuali variazioni della qualifica, ovvero del ruolo aziendale degli intestatari delle tessere. In caso di cessazione dell'attività, tutte le tessere dovranno essere immediatamente e spontaneamente restituite al Direttore del Mercato. In caso di perdita della qualifica di dipendente ovvero di collaboratore, la tessera dovrà essere immediatamente e spontaneamente restituita al Direttore del Mercato. In caso contrario, il Consorzio avrà la facoltà di annullare unilateralmente le tessere stesse, senza che ciò comporti restituzione di denaro.

9 – Il Direttore del Mercato ha la facoltà di ritirare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la tessera di accesso al Mercato, oltre che nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, nei seguenti casi:

- ingresso al Mercato di persona non autorizzata utilizzando la tessera del titolare;
- comportamento non rispondente all'etica professionale del settore.

10 – Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuto giustificata.

Art. 25

Disciplina Operatori e Personale da essi dipendente

1 – I prodotti ortofrutticoli e florovivaistici conferiti al mercato devono essere diretti esclusivamente alle ditte di cui all'art. 19 – lettera a).

2 – Le vendite devono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

3 – Le organizzazioni dei produttori agricoli, i produttori agricoli, i consorzi e le cooperative dei produttori agricoli – ancorché iscritti all'albo dei grossisti tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – possono comunque, vendere soltanto prodotti propri o, nel caso di Associazioni, Cooperative o Consorzi, dei soci, nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 228 del 18.5.2001, attuativo della legge n. 57 del 5.3.2001.

4 – A tutto il personale del Consorzio, che non appartenga alle categorie dei produttori e grossisti, è assolutamente proibito svolgere nel medesimo, sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona od in via eccezionale, attività commerciale. E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali ed avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente sia per conto terzi o per interposta persona.

5 – I conferenti che abbiano contemporaneamente anche la qualifica di acquirente, qualora non deleghino alle operazioni d'acquisto uno specifico collaboratore, per poter eseguire gli acquisti devono, una volta effettuato lo scarico della merce in vendita, abbandonare il recinto del mercato fino all'orario di inizio delle contrattazioni.

6 – Gli acquirenti possono visionare la merce per la vendita all'interno del mercato esclusivamente durante gli orari destinati alle contrattazioni.

7 – E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.

8 – Tutti coloro che sono addetti alla preparazione; manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 26

Destinazione dei Posteggi e dei Magazzini

1 – I posteggi, le aree di scarico e carico annesse, i magazzini di deposito nonché i locali e le aree destinate a servizi quali ad esempio (ristoranti, bar, etc.) sono utilizzati dagli operatori in forza di concessione, ai sensi delle vigenti leggi ed hanno durata di tre anni rinnovabile.

2 – Salvo esplicita indicazione nel contratto, è vietata la sub-locazione o la cessione parziale degli spazi locati.

3 – Il contratto di concessione degli stand di vendita impegna il locatore a esercitare continuativamente l'attività commerciale. L'eventuale totale inattività per 60 giorni consecutivi o per 120 giorni complessivi in un anno, senza che il fatto sia giustificato, comporta inadempimento al contratto. Per quanto riguarda i produttori agricoli, si tiene conto delle condizioni di stagionalità o di avversità climatiche ed atmosferiche.

4 – Su accordo tra gli operatori interessati, previa autorizzazione del Consorzio, è possibile lo scambio di stand. Lo scambio di stand comporta il trasferimento dei relativi contratti e degli obblighi e diritti derivanti, nessuno escluso, in capo agli operatori interessati.

5 – Le aree interne al mercato destinate alla viabilità sono utilizzate in forza del possesso della tessera d'accesso, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

6 – Le aree del mercato esterne alla recinzione e le aree destinate alla viabilità di accesso, possono essere utilizzate esclusivamente dai frequentatori del mercato affluenti al mercato stesso. E' vietato, in particolare, utilizzarle per parcheggio al di fuori degli spazi delimitati, per deposito di rifiuti ed imballaggi, per operazioni di movimentazione merci.

Art. 27

Assegnazione dei posteggi, magazzini e aree disponibili

1 – Qualora si rendano disponibili uno o più locali di vendita e/o magazzini, il Consorzio procede alla concessione degli stessi mediante bando.

2 – Su domanda degli interessati, il Consorzio assegnerà le aree disponibili mediante stipula di un contratto di concessione in base a criteri predeterminati, anche in relazione alla eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità, che tenga conto:

- ampliamenti (operatori contiguità confinanti);
- assegnazione ad operatori esterni con priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile, le cooperative e i loro consorzi

3 – Saranno considerati inoltre, l'anzianità, la correttezza commerciale, la posizione fiscale, il fatturato realizzato, gli impianti e le attrezzature e il numero dei dipendenti delle ditte richiedenti.

4 – Nel caso di parità tra concorrenti, già concessionari di posteggi si applica il criterio della maggiore quantità di merce introdotta in mercato.

5 – L'importo del canone per l'uso di ciascun posteggio e/o magazzino è stabilito dal Consorzio e deve essere pagato a rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ogni mese.

6 – Il Consorzio nega la concessione degli spazi a chi:

- abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- sia sottoposto a misure di prevenzione o risulti positivo al certificato antimafia;
- manifesti accertata inosservanza alle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- sia condannato, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:

- a) turbata libertà degli incanti;
- b) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
- c) frode nelle pubbliche forniture;
- d) uso e detenzione di pesi e misure con falsa impronta;
- e) contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
- f) vendita di prodotti con segni mendaci;

- sia condannato per gravi delitti in tema di:
 - a) frode nell'esercizio del commercio;
 - b) frodi e sofisticazioni comunque previste dalla legge.

Art. 28

Gestione ed uso dei posteggi

1 – La presa in consegna del posteggio o dello spazio comunque assegnato comporta l'accettazione dello stesso e la tacita conferma del suo buono stato di manutenzione e della sua funzionalità per l'uso per il quale è stato assegnato.

2 – Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario della concessione, che può farsi rappresentare, per un massimo di 6 mesi nella stagione, dal coniuge o da un suo parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

3 – Quando la rappresentanza di cui al comma precedente superi complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.

4 – Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle Cooperative e delle Associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata anche a persona della società diversa dal rappresentante legale purché abbia il mandato con rappresentanza.

5 – Gli assegnatari, per i rapporti con il Consorzio debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

6 – In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome ed indirizzo; le Cooperative e le Associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

7 – Il Consorzio può provvedere all'istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato.

8 – Gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro sono a carico del conduttore, con obbligo di coordinamento con il piano generale predisposto dal Consorzio.

9 – Tutti gli assegnatari devono curare che i posteggi e gli annessi locali di loro pertinenza siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale incaricato.

10 – I posteggi di vendita devono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, senza ingombrare le aree comuni esterne ad essi.

11 – Durante le ore di chiusura nessuno può rimanere nei posteggi di vendita, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartisce le disposizioni del caso.

12 – Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarci modifiche di qualsiasi specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Direttore del Mercato.

Art. 29

Attività stagionali e temporanee di vendita

1 – Qualora, per l'esercizio di attività di vendita di prodotti stagionali, quali ad esempio, uva da vino, cocomeri, pomodori, alcuni operatori, grossisti o produttori, necessitano di ulteriori spazi di vendita, questi, se disponibili, verranno assegnati, con estensione temporanea del contratto di concessione.

2 – Gli interessati devono presentare domanda nei termini e con le modalità stabilite dal Consorzio.

Art. 30

Termine e revoca delle cessazioni

1 – Le assegnazioni dei posteggi **cessano**:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria;
- e) a seguito di risoluzione, per inadempimento, a norma dell'art. 1456, comma 2° del Codice Civile.

2 – Le assegnazioni dei posteggi sono **revocate** nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- b) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;

- c) inattività completa nel posteggio per sessanta giorni consecutivi o per venti giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Consorzio;
- d) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina nel mercato;
- e) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l'occupazione dell'area.

3 – La revoca è dichiarata dal Consorzio, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione giudiziaria.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Consorzio liberi di persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

4 – In caso di inadempienza si procede allo sgombero a cura del Consorzio addebitando le relative spese all'assegnatario che è tenuto a rimborsare anche eventuali danni arrecati al posteggio stesso.

Art. 31

Orario di Mercato

L'orario di funzionamento del mercato stabilito dalla regione, unico per tutti i mercati aventi la stessa specializzazione merceologica è specificatamente appresso indicato.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni, nonché, ove previste, delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

ORARIO ESTIVO

Mattino :

apertura cancelli	ore 4,00
inizio contrattazioni	ore 6,00
termine contrattazioni	ore 9,00

Pomeriggio :

inizio contrattazioni	ore 12,00
termine contrattazioni	ore 16,00
chiusura cancelli	ore 20,00

ORARIO INVERNALE

apertura cancelli per lo scarico	ore 8,30
inizio contrattazioni	ore 12,00
termine contrattazioni	ore 16,00
chiusura mercato	ore 19,00

Nel periodo 1° novembre – 30 marzo i predetti orari sono ritardati di un'ora. Nei periodi di forte produzione l'orario di funzionamento del mercato di cui al presente articolo può essere aumentato di tre ore al giorno. I periodi di cui al comma precedente sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale prevista dalla Legge 1° aprile 1975 n. 13, e non possono superare complessivamente 90 giorni ogni anno per ciascun tipo di mercato.

Il Consorzio, sentita la Commissione di Mercato, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura dei cancelli fino ad un massimo di tre ore, fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni di vendita.

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciate con apposito segnale.

Il mercato osserverà la chiusura completa di domenica e nei seguenti giorni :

- 1° gennaio;
- lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre.

Art. 32

Ordine Interno

1 – Nel mercato e nelle sue dipendenze è vietato:

- ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia il beneficiario, senza autorizzazione del Direttore del Mercato;
- esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
- introdurre animali;
- accendere fuochi;
- accertare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- gettare sui luoghi di passaggio merci avariate od altro;
- ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina del mercato e delle contrattazioni.

2 – Gli avvisi di carattere sindacale sono esposti negli appositi spazi stabiliti dal Direttore del Mercato.

Art. 33

Uso dei Locali

1 – I locali dovranno essere utilizzati conformemente alla loro destinazione.

2 – Rumori

- Salvo usi di destinazione ed obblighi legali, è vietata l'installazione di ogni tipo di motore o macchina che con il suo funzionamento superi la normale tollerabilità prevista dalle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico. In ogni caso l'installazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Direzione del Mercato. Saranno adottate le misure necessarie per impedire ed evitare ogni abuso.
- Gli apparecchi radio, giradischi, altoparlanti, etc. potranno essere utilizzati all'interno dei locali a condizione che gli effetti acustici non siano avvertiti all'esterno degli stessi.

3 – Sovraccarichi

- Non potranno collocarsi o immagazzinarsi oggetti di peso superiore al limite di carico del solaio o muratura, per non compromettere la stabilità. Sarà inoltre vietato appendere alle pareti interne dei locali oggetti pesanti o comunque superiori alla metà del carico limite che possono sopportare.

4 – Pubblicità interna

- Nessuna iscrizione pubblicitaria potrà essere fissata se non autorizzata dalla Direzione del Mercato.

5 – Obblighi diversi

- Salvo usi di destinazione ed obblighi legali, è assolutamente vietato impiantare nei locali commerciali cucine. Gli operatori dovranno astenersi dal gettare prodotti corrosivi o infiammabili nei condotti e nelle canalizzazioni ed, in generale, evitare qualsiasi azione che possa danneggiare tali impianti.

6 – Opere di modificazioni

- Per le esecuzioni delle opere sarà necessario, prima dell'inizio, l'autorizzazione della Direzione del Mercato e le autorizzazioni amministrative richieste ex lege; dovranno essere rispettate le norme tecniche ed i regolamenti di sicurezza applicabili, nonché quanto previsto dal punto 7 del presente articolo.

7 – Manutenzione

- I titolari di ogni esercizio commerciale dovranno mantenere in buono stato di uso e funzionamento i locali, l'accesso e, ove esistenti, le decorazioni e le eventuali vetrine.
- Tutti i lavori di adattamento, modifica, finitura, manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree nella disponibilità dei singoli operatori dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato, a fronte della presentazione del relativo progetto esecutivo e del capitolato lavori e materiali, con ogni più opportuna specifica atta a consentire le conseguenziali valutazioni.
- Gli operatori saranno tenuti ad apportare al progetto – della cui realizzazione rimarranno comunque esclusivi responsabili – ed ai capitolati, tutte le modifiche ed adattamenti insindacabilmente richiesti dalla Direzione del Mercato, nonché a designare, d'intesa con quest'ultima, la direzione lavori e la ditta appaltatrice, che dovrà in ogni caso essere di comprovate capacità tecniche, finanziarie ed organizzative.
- Con la Direzione del Mercato dovranno altresì essere concordati i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, che dovranno essere tassativamente rispettati.

8 – Pulitura

- La pulitura interna dei locali è a spese, cura e responsabilità degli operatori.
- Gli operatori dovranno mantenere i locali sempre in buono stato di pulizia e rispettare le norme per lo smaltimento dei rifiuti.
- E' vietato l'uso dei detergenti o prodotti simili di pulizia che emanino odori sgradevoli nei luoghi antistanti le aree in cui i singoli operatori svolgono la propria attività.

9 – Sicurezza antincendio

- Ogni operatore dovrà obbligatoriamente dotare il proprio stand degli strumenti ed impianti necessari per la prevenzione degli incendi, in conformità con il sistema generale di sicurezza del mercato e con le disposizioni legali, provvedendo ad una revisione periodica del loro funzionamento.
- L'attrezzatura antincendio ed il relativo pannello di comando, saranno visibili ed accessibili.
- Tutti avranno l'obbligo di rispettare ed uniformarsi ai regolamenti che la Direzione del mercato potrà dettare nel comune interesse e sicurezza.

10 – Norme comportamentali e correttezza commerciale

- Il comportamento dei singoli operatori deve essere sempre improntato alla massima correttezza e buona fede e non deve dare luogo per nessuna ragione a reclami e/o controversie, nei confronti sia del Consorzio e/o della Direzione del Mercato, sia della clientela e/o degli altri operatori. Nel caso di controversia tra gli operatori dovrà esserne immediatamente informata la Direzione del Mercato, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34

Circolazione dei veicoli

1 – I veicoli trasportanti merce destinata alla vendita nel mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato medesimo. I veicoli degli acquirenti sono ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita.

2 – All'interno del mercato i veicoli devono osservare la segnaletica stradale installata ed in particolare quella relativa ai limiti di velocità ed ai sensi di marcia.

3 – Il Direttore del Mercato disciplina, con apposito ordine di servizio in ottemperanza al regolamento per la logistica e la movimentazione delle merci:

- la circolazione e la sosta dei veicoli;
- le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, sia nell'ambito di posteggi, magazzini e aree annesse, sia al loro esterno;
- l'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio.

4 – Durante le ore di chiusura del mercato, i veicoli autorizzati dal Direttore del Mercato possono accedere, uscire o compiere operazioni autorizzate dietro pagamento di una speciale tariffa di fuori orario.

Art. 35

Operazioni di Vendita

1 – Le vendite avvengono, di regola a libera contrattazione.

2 – Il Consorzio comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori relative a quantitativi di merci introdotte nel mercato.

- 3 – Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute in qualsiasi momento dell'apertura del mercato stesso.
- 4 – Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita.
- 5 – Non possono essere introdotte nel mercato, per la vendita, altro che le specie di funghi ad uso alimentare ammesse dall'Autorità Sanitaria.
- 6 – Come luogo di consegna e ritiro della merce si intende l'area del mercato.
- 7 – L'acquirente che intenda ritirare le merci acquistate non direttamente ma utilizzando un trasportatore per conto terzi, deve munire di apposita delega il proprio incaricato al ritiro.
- 8 – I venditori sono comunque autorizzati a consegnare la merce a chi dichiara di agire quale mandatario del compratore, fermo restando che i venditori sono esonerati da ogni responsabilità relativamente alla consegna della merce.
- 9 – Qualora al mercato pervengano merci per destinatari sconosciuti, o destinate ad operatori che hanno temporaneamente o definitivamente sospeso o cessato, il Direttore rifiuterà l'ingresso, e il trasportatore dovrà immediatamente abbandonare l'area del mercato con le merci rifiutate a bordo.

Art. 36

Vendita all'Asta

- 1 – La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.
- 2 – Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di dipendenti del Consorzio o di astatori iscritti nell'apposito albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.
- 3 – Quando non si tratta di proprio dipendente, il Consorzio provvede a stabilire la provvigione spettante all'astatore, sentito il parere del Comitato Consultivo.

Art. 37**Merce in vendita**

- 1 – La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
- 2 – Sono assolutamente vietati l'assortimento dei prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".
- 3 – Gli imballaggi devono essere inalterabili e rispondenti ai requisiti igienico-sanitario prescritti.

Art. 38**Commercializzazione e Vendita dei Prodotti**

- 1 – Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dalle norme vigenti.
- 2 – Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere, fatte salve le norme della C.E.E., di peso non superiore al 15% del peso del collo. Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve superare il 20% del peso del collo.
- 3 – Le vendite non effettuate a mezzo di astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art.19 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente Regolamento.
- 4 – Le vendite possono essere effettuate anche da personale dipendente regolarmente assunto per tale specifica funzione.
- 5 – Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
- 6 - Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso. Il Consorzio ha la facoltà di vietare la vendita e quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

7 – Ai concessionari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

8 – A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.

9 – E' pure proibito inserirsi nelle operazioni commerciali in qualsiasi modo e di avere alcun interesse sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

10 – Il ritiro dal mercato dei prodotti agricolo-alimentari può tuttavia essere vietato dai competenti uffici di cui all'art. 12 del presente Regolamento, per motivi di carattere igienico-sanitario.

11 – Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

12 – Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 39

Vendita per conto

1 – I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

2 - Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti, e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

3 – La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello "star del credere".

4 – Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà esserne debitamente informato.

5 – Delle operazioni medesime il commissionario informerà il Direttore del mercato e il committente.

6 – I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto di vendita per i prodotti venduti. In ogni conto vendita deve risultare:

- la natura e la qualificazione del prodotto e il numero dei colli;
- il prezzo di vendita;
- il peso di ciascuna partita o colli venduti;
- il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

7 – I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della Direzione di Mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 40

Certificazione delle merci non ammesse alla vendita o deperite

1 – Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore del Mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

2 – Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento in relazione ai costi.

3 – Per le merci di cui al precedente comma per le quali sia impedita la vendita e non più ricondizionabili, il Direttore rilascia un certificato comprovante ritiro dal mercato o la distruzione in riferimento a quanto accertato dall'organo sanitario.

4 – L'operatore che non ottemperi, alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art. 41

Merchi affidate per la vendita alla Direzione del Mercato

1 – Il Direttore del Mercato provvede mediante l'opera dei mandatari o di commissionari o di astatori, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dal Consorzio, alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata:

- a) delle merci affidate alla Direzione per la vendita;
- b) delle merci pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salvo diverse disposizioni del mittente, nonché di quelle pervenute e non respinte a destinatari sconosciuti alla Direzione del Mercato o irreperibili;
- c) delle merci che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigono di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.

2 – I commissionari, i mandatari, gli astatori e la cassa di mercato, se operante, sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del Mercato.

3 – I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltre agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.

4 – Il Consorzio e la Direzione del Mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, i mittenti o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 42

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

1 – Ogni violazione del presente Regolamento sarà punita con sanzioni pecuniarie. Il Consorzio determina gli importi delle sanzioni per ciascuna violazione.

2 – Il Consorzio comunica all'interessato l'infrazione accertata indicando l'ammontare della sanzione come da allegato A) che forma parte integrante del presente Regolamento, ed il termine di pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la validità della tessera d'accesso del soggetto interessato è sospesa ed il Consorzio è autorizzato a procedere in giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.

3 – I proventi derivanti dal pagamento delle suddette sanzioni, da chiunque accertate, sono introitate dal Consorzio;

4 – Senza pregiudizio per le sanzioni di cui sopra, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile e penale, possono comportare:

- a) diffida scritta o sospensione da parte del Direttore da ogni attività nel mercato oppure chiusura dei posteggi per un periodo massimo di 3 giorni di effettiva attività del mercato;
- b) sospensione da ogni attività nel mercato o chiusura dei posteggi per un periodo fino a tre mesi, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa contestazione di addebito all'interessato e in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato,
- c) revoca della concessione.

5 – I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni emanati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che esamina nel merito la comunicazione. Tali provvedimenti perdono ogni efficacia se non ratificati entro 3 giorni dalla comunicazione dell'Ente gestore.

6 – La sospensione delle attività del mercato o la chiusura temporanea dei locali in uso non esonerano il soggetto interessato dal pagamento dei canoni di concessione.

Art. 43

Qualità del Servizio

1 – Il Consorzio approva ed aggiorna una "Carta della qualità dei servizi" contenente, tra l'altro:

- a) le indicazioni atte a garantire agli utilizzatori del mercato la massima qualità dei servizi da essi fruiti;
- b) le modalità con le quali gli utilizzatori del mercato possano interloquire con il Consorzio e con la Direzione del Mercato per gli aspetti relativi alla qualità dei servizi;
- c) le norme che consentano agli utilizzatori del mercato di intervenire per migliorare i servizi.

Art. 44

Responsabilità

1 – Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di prodotti e cose che dovessero per qualsiasi titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

2 – Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, agli impianti ed ai locali del mercato, del Consorzio, o a terzi.

Art. 45

Raccolta Rifiuti

La raccolta rifiuti sarà differenziata. Gli operatori sono tenuti alla stretta osservanza relativa al deposito dei rifiuti nei cassonetti appositi. La trasgressione a questa norma comporterà sanzioni pecuniarie previste dal precedente art. 40.

Art. 46

Approvazione del Regolamento

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Capaccio ed entrerà in vigore a seguito di approvazione della Giunta Regionale e conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 47

Disposizioni Finali

1 – Le condizioni del presente Regolamento sono vincolanti per il Consorzio e per tutti coloro che intrattengono rapporti attinenti al mercato ortoflorofrutticolo di Capaccio,

2 – Per la giusta interpretazione di queste norme e per la conciliazione di qualsiasi disaccordo o lite sorti fra venditori ed acquirenti o, in genere, fra i frequentatori del mercato, questi si impegnano ad accertare l'intervento conciliativo del Direttore del Mercato.

SANZIONI PECUNIARIE **Allegato A**

Nel caso di inosservanza, da parte dei frequentatori del mercato e degli operatori e/o dei soggetti del cui fatto gli operatori sono tenuti a rispondere, di ciascuna delle prescrizioni di cui al presente regolamento, si darà luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie nelle seguenti misure :

Facchinaggio

da € 50,00 a € 150,00

- a) Mancanza o irregolare tenuta del libretto sanitario.
- b) Mancata esibizione tessera di accesso al Mercato.

Rilevazioni statistiche

da € 50,00 a € 210,00

- a) Rifiuto di fornire agli incaricati della Direzione la documentazione necessaria.

Disciplina degli Operatori

da € 50,00 a € 300,00

- a) Mancanza o irregolare tenuta del libretto sanitario.
- b) Vendita fuori mercato e nelle aree di pertinenza del Consorzio nelle ore di chiusura e festivi.
- c) Mancato rispetto delle leggi sulla previdenza sociale e infortuni dei lavoratori addetti allo stand.

Disciplina degli Operatori conferenti

da € 100,00 a € 300,00

- a) Rifiuto di fornire la documentazione che accompagna la merce.
- b) Rifiuto di fornire il carico ad ispezione agli ingressi.

Indicazione sui posteggi

da € 50,00 a € 240,00

- a) Mancata autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari – testata di accesso non conforme.

Uso dei posteggi

da € 50,00 a € 150,00

- a) Adibire i posteggi e tutte le aree di pertinenza a deposito di imballaggi, mezzi o altro.
- b) Apportare modifiche al posteggio di qualunque genere : recinzioni, pitturazioni, aperture non autorizzate.
- c) Posteggi non puliti.

Calendario e Orario

da € 50,00 a € 210,00

- a) Inosservanza dell'orario previsto dal calendario di Mercato imputabile ad utenti, concessionari, addetti al carico e scarico.

Ordine interno

da € 50,00 a € 210,00

- a) Gettare sui luoghi di lavoro derrate avariate o altro.
- b) Introdurre cani.
- c) Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario.
- d) Portare rifiuti dall'esterno e abbandonarli all'interno del Mercato.

- e) Abbandonare angolari, retine, reggette, cassette, bancali o altro.
- f) Gettare o abbandonare rifiuti fuori dai contenitori.
- g) Rovistare nei contenitori dei rifiuti.
- h) Non utilizzo dei servizi igienici.
- i) Accendere fuochi.
- j) Ingombrare i luoghi di passaggio.
- k) Mancata esibizione della tessera di accesso al Mercato.
- l) Rifiuto del pagamento del ticket di ingresso.
- m) Scarico di merce e vendita in luoghi non autorizzati.

Commercializzazione dei prodotti**da € 50,00 a € 240,00**

- a) Assortimento prodotti di calibro diverso in un unico imballaggio (coppatura).
- b) Uso di imballaggi non rispondenti ai requisiti di inalterabilità ed igienico-sanitari.
- c) Merce esposta per la vendita senza appoggio su pedane o palletts.

Strumenti di pesatura**da € 50,00 a € 240,00**

- a) Strumenti non puliti e non in perfette condizioni di funzionamento.
- b) Strumenti non regolati.

Norme per la vendita**da € 100,00 a € 300,00**

- a) E' vietata la vendita diretta tra produttore e/o conferente e acquirente.

**Altre violazioni alle norme che disciplinano il regolare
funzionamento del Mercato non specificate nel
presente Regolamento e non altrimenti sanzionate**

da € 50,00 a € 150,00

INDICE

Art. 1	DEFINIZIONE DEL MERCATO
Art. 2	TIPOLOGIA FUNZIONALE
Art. 3	GESTIONE DEL MERCATO
Art. 4	FINALITA'
Art. 5	COMMISSIONE DI MERCATO
Art. 6	FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO
Art. 7	DIRETTORE DEL MERCATO
Art. 8	COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO
Art. 9	PERSONALE ADDETTO AL MERCATO
Art. 10	SERVIZIO DI POLIZIA
Art. 11	RILEVAZIONE STATISTICHE E PREZZI
Art. 12	SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO-STRUMENTO DI PESATURA
Art. 13	GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 14	SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO
Art. 15	CONTROLLI DI QUALITA'
Art. 16	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Art. 17	TARIFFE
Art. 18	CENTRALI RISCHI
Art. 19	CASSA DI MERCATO
Art. 20	RESPONSABILITA'
Art. 21	VENDITORI E COMPRATORI
Art. 22	COMMISSIONARI MANDATARI ASTATORI
Art. 23	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI
Art. 24	DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO
Art. 25	DISCIPLINA OPERATORI E PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE
Art. 26	DESTINAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI
Art. 27	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI, MAGAZZINI E AREE DISPONIBILI

- Art. 28 GESTIONE ED USO DEI POSTEGGI**
- Art. 29 ATTIVITA' STAGIONALI E TEMPORANEE DI VENDITA**
- Art. 30 TERMINE E REVOCA DELLE CESSAZIONI**
- Art. 31 CALENDARIO E ORARIO DI MERCATO**
- Art. 32 ORDINE INTERNO**
- Art. 33 USO DEI LOCALI**
- Art. 34 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**
- Art. 35 OPERAZIONI DI VENDITA**
- Art. 36 VENDITA ALL'ASTA**
- Art. 37 MERCE IN VENDITA**
- Art. 38 COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI**
- Art. 39 VENDITA PER CONTO**
- Art. 40 CERTIFICAZIONE DELLE MERCI NON AMMESSE
ALLA VENDITA O DEPERITE**
- Art. 41 MERCI AFFIDATE PER LA VENDITA ALLA DIREZIONE
DEL MERCATO**
- Art. 42 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI**
- Art. 43 QUALITA' DEL SERVIZIO**
- Art. 44 RESPONSABILITA'**
- Art. 45 RACCOLTA RIFIUTI**
- Art. 46 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- Art. 47 DISPOSIZIONI FINALI**